

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XIV.

SEDUTA DI SABATO 31 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1026)	202
PRESIDENTE	195	PRESIDENTE	202, 203
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		GRAZIADEI	203
Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione. (590)	196	Sulle concessioni dei servizi telefonici:	
PRESIDENTE	196, 197, 198	MANCINI	203
GRAZIADEI	197	PRESIDENTE	203, 204
DE BIAGI	198	CASSIANI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	204
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1018)	199	PRESIDENTE	204
PRESIDENTE	199, 200		
RO SANTO	200		

La seduta comincia alle 9.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelini Armando, Borsellino e Farinet.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione. (590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione».

Questo disegno di legge fu già esaminato dalla nostra Commissione in una precedente seduta e la discussione fu rinviata allo scopo di permettere a tutti i commissari di poter esaminare la questione con la massima attenzione. Fornirò ora io stesso i necessari chiarimenti in merito al provvedimento. Ritengo opportuno e doveroso anzitutto richiamare i precedenti: il che, mentre faciliterà la discussione e l'approvazione del disegno di legge, porrà in evidenza lo sviluppo, che ha avuto una mia iniziativa (sia consentita a me questa soddisfazione) presa quando ero Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

1º) Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 783, fu stabilito che l'Amministrazione postale e telegrafica si faceva carico della metà delle spese, dovute dai comuni, per l'impianto e la estensione delle reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani previsti dall'articolo 239 del Codice postale e telecomunicazioni, quando si trattava di comuni non provvisti di telefono e situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna.

Tale concessione era subordinata alle condizioni stabilite nel provvedimento ricordato.

2º) Con la legge del 23 febbraio 1950, n. 111, furono stabiliti nuovi termini a favore dei comuni dell'Italia meridionale ed insulare e furono riutilizzati i fondi disponibili di cui al decreto legislativo n. 783.

Fu stabilito ancora che venivano mantenuti i benefici del decreto legislativo n. 783

anche se la esecuzione dei lavori veniva fatta dallo Stato per conto delle Società concessionarie.

Infine i benefici — di cui alla legge in parola — furono estesi ai comuni delle province di Frosinone e Latina ed ai comuni dell'isola d'Elba.

3º) Con la legge 28 luglio 1950, n. 690, lo Stato si assumeva l'obbligo di sostenere il contributo — previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783 — per la istituzione degli impianti e collegamenti telefonici nei comuni sprovvisti di telefono per qualunque causa a condizione, però che i lavori fossero stati eseguiti entro l'anno 1952.

4º) La legge 11 dicembre 1952, n. 2529, autorizzava l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici anche nelle frazioni dei comuni aventi i requisiti stabiliti nella legge medesima.

Tale autorizzazione era fatta per quattro esercizi finanziari a partire da quello 1952-53 sino all'esercizio 1955-56.

5º) Riconosciuta la necessità di estendere alla maggior parte delle frazioni dei comuni il beneficio del telefono (che ha una funzione sociale indispensabile ed è anche uno strumento economico di notevole importanza) fu predisposto il disegno di legge n. 590 sul quale fu iniziata la discussione nella seduta del giorno 11 marzo 1953 e che non fu completata per alcune divergenze sorte sugli emendamenti proposti da alcuni commissari.

6º) Alla competente Amministrazione dei telefoni sono state prospettate le richieste e i desideri manifestati dai commissari, che intervennero nella discussione suddetta, ed ho potuto concordare le modifiche che ho l'onore di sottoporre a questa Commissione.

A) È mantenuto fermo il principio che l'impianto telefonico sarà istituito in tutte le frazioni aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti.

B) È anche riconosciuto il diritto alle frazioni — aventi una popolazione compresa fra i 1000 ed i 500 abitanti — di avere il telefono a condizione che dette frazioni siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

C) Il telefono sarà anche istituito in quelle frazioni che si trovano ad una quota non inferiore a 600 metri sul livello del mare a condizione che comprendano 300 abitanti (anzi che 400 come proponeva il Governo) distribuiti in un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro e distino, dal più vicino posto telefonico pubblico, più di 5 chilometri.

D) Inoltre ho potuto ottenere dal Ministero di aggiungere un altro comma del seguente tenore:

« nelle frazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale ».

E) Infine è stato aggiunto di installare il telefono negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

7^o) Il disegno di legge in esame — per il quale è stato dato parere favorevole dalla Commissione Finanze e Tesoro — non pone il problema della spesa perché l'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, stabilisce: « Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente, negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56, per le spese degli impianti ed i contributi previsti dalla presente legge ».

Per tali considerazioni invito la Commissione a volere approvare la sostituzione dell'articolo unico del disegno di legge, col nuovo testo da me rielaborato, che è del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;

b) in quelle che avendo una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 500 abitanti siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore a 600 metri sul livello del mare e distino più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

d) nelle frazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno

nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie ».

GRAZIADEI. Siamo d'accordo con le conclusioni del Presidente e prendiamo atto dei notevoli passi innanzi che sono stati fatti in materia di servizi telefonici.

Abbiamo appreso con piacere che è stata demandata alla discrezione dell'autorità la facoltà di istituire dei servizi di collegamento telefonico quando ciò sia reso necessario da particolari ragioni di ordine sociale, ambientale o logistico. Vorrei, però, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla limitazione che è stata posta per quelle frazioni di comune aventi una popolazione compresa fra 1.500 e i 1.000 abitanti: a me sembra che la distanza minima di dieci chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, necessaria perchè quelle frazioni possano avere il telefono, sia un po' esagerata. Io credo che si potrebbe ridurla.

PRESIDENTE. L'articolo unico, così come è stato da me modificato, non presenta più l'inconveniente lamentato dall'onorevole Graziadei. Difatti, il comma *d*) dice che — quando concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale — si può provvedere all'impianto di collegamenti telefonici anche nelle frazioni aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella prevista. Il che, in pratica, vuol dire che possono essere sufficienti anche mille metri.

Ritengo opportuno chiarire che la legge dà l'autorizzazione all'Azienda ma non l'obbliga per la installazione di tali impianti: di conseguenza essa ha la facoltà sempre di istituire impianti telefonici nei limiti, naturalmente, dei fondi disponibili.

È necessario tener presente ancora che ogni anno sono stanziati dei fondi, i quali dovranno essere spesi entro l'esercizio finanziario 1955-56. Noi dobbiamo augurarci che questa destinazione dei fondi sia rinnovata anche per gli esercizi futuri.

Infine, non si può pretendere che si faccia tutto in una volta. È necessario andare per gradi. Non dimentichiamo che mentre nel 1947 3.500 Comuni erano sprovvisti di telefono, oggi il telefono viene concesso alle frazioni; fra poco arriveremo ad istituire il telefono addirittura nei casolari.

Ritengo, quindi, che il disegno di legge debba essere approvato nel testo da me modificato, perchè possiamo ritenerci soddisfatti dei notevoli passi fatti innanzi. Il desiderio dell'onorevole Graziadei può trovar posto in

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

un ordine del giorno in cui, prendendo atto dei notevoli progressi conseguiti, si fanno voti perché il telefono, in prosieguo di tempo, sia istituito in tutte le frazioni d'Italia. Son certo che un ordine del giorno del genere raccoglierà l'unanimità dei consensi di tutti i membri della Commissione.

DE BIAGI. Ritengo che non si possa che essere soddisfatti nel constatare come, con questo disegno di legge e con le modifiche in esso introdotte, il Governo sia intenzionato di portare una grande comodità quale è il telefono anche nei più sperduti abitati del territorio nazionale. C'è da augurarsi che gli stanziamenti di bilancio permettano di dare esecuzione con la massima sollecitudine ai previsti provvedimenti.

Ma, oltre alla entità degli stanziamenti, vi è un altro fattore che incide notevolmente sulla sollecitudine nella realizzazione, ed è il costo dei lavori. Perché è ovvio che quanto più contenuto è il costo tanto più numerosi potranno essere i collegamenti.

L'Azienda dei telefoni, a quanto mi consta, va lodata per il modo di organizzare e di condurre i lavori di collegamento, le cui spese vanno contenute nei limiti della più stretta e sana economia. Ma c'è da notare che, oltre alle spese effettive, l'Azienda deve sopportare varie spese di carattere amministrativo che incidono in maniera non indifferente, quali quelle di bollo e di registro, cui sono soggetti gli atti, i contratti ed i pagamenti relativi al materiale e la concessione degli impianti alle società concessionarie di zona; infine, il pagamento all'Azienda delle poste e dei telegrafi di una quota di fitto delle linee telefoniche sulla palmificazione telegrafica, quota che, secondo una vecchia legge, può essere giustificata in pieno per le aziende private ma che risulta non troppo spiegabile per un'azienda di Stato, a vantaggio di un'altra azienda di Stato. E badate che si tratta di una quota rilevantissima, che incide in misura non inferiore al 15 per cento sul costo.

È per ovviare a questo gravame che vorrei presentare un emendamento al disegno di legge, sotto forma di due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. La questione prospettata dall'onorevole De Biagi potrà essere trattata in altra sede, certamente più competente. Il disegno di legge, oggi in discussione, ha una natura tutta speciale e si riferisce ad un determinato argomento. Inserendo nel disegno di legge in esame la questione sollevata dall'onorevole De Biagi, questione di vastissima

portata, noi daremmo tutto un altro contenuto al disegno di legge. Ritengo che egli potrebbe, oggi, trasformare in ordine del giorno il suo emendamento. La questione, invece, potrà essere trattata quando si discuterà della riforma delle due Aziende, facenti capo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a proposito della quale esiste una mia proposta di legge presentata fin dal 2 febbraio 1949 e tuttora giacente presso la Ragioneria generale dello Stato, in virtù della quale si propone di unificare tutti i servizi di comunicazione a distanza.

DE BIAGI. Rinunzio a presentare l'emendamento dopo i chiarimenti e le informazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Graziadei:

« La VIII Commissione permanente (Trasporti), esaminando in sede deliberante il disegno di legge n. 520, nel prendere atto dei notevoli passi compiuti per l'impianto di nuovi telefoni e per i collegamenti telefonici, fa voti

perché, nel più breve tempo possibile, tutte le frazioni dei comuni d'Italia siano collegate ai capoluoghi e, attraverso questi, ad ogni altra località del paese ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti, in quelle che avendo una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 500 abitanti siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, ed in quelle aventi una popolazione non inferiore ai 400 abitanti, anche se distribuiti in aggruppamento che non si estenda per più di un chilometro fra le abitazioni più discoste dell'aggruppamento stesso, il cui centro si trovi ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e disti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

Propongo che esso sia sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;

b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tale uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle Ferrovie ».

Pongo in votazione l'articolo nel nuovo testo da me presentato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » ed istituzioni di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazioni di sostanze nocive o tossiche. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di un compenso

giornaliero per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche ».

Riferirò io stesso su questo disegno di legge.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — valutate, con criteri di doverosa giustizia, le condizioni di particolari categorie di agenti — ha preso la lodevole iniziativa:

a) di modificare alcuni articoli del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni (Disposizioni sulle competenze accessorie) e ciò a favore di agenti che assolvono il loro dovere con grave disagio, perché adibiti a servizi con determinate responsabilità;

b) di istituire un compenso giornaliero a favore di altri agenti addetti a lavori, che comportano contatti o manipolazioni di sostanze nocive o tossiche.

Gli articoli del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, da modificare sono:

a) l'articolo 44, che riguarda la categoria del macchinista e dell'aiuto macchinista. Detto articolo non prevede il premio di percorrenza; perciò il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista ed all'aiuto macchinista — adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte od alle manovre — si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o reale per le manovre) di percorso, il premio di lire 2,07 e di lire 1,70, rispettivamente ».

b) l'articolo 45, che stabilisce un compenso per assenza dalla residenza. Intanto, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'articolo 43.

c) l'articolo 46, che concerne il premio di economia; e pertanto il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuti macchinisti ».

d) l'articolo 51, che ha per oggetto il premio di percorrenza, per il quale si ritiene

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

equo un aumento per ogni chilometro reale di percorso. Perciò, l'intero articolo è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

lire 0,85 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo;

lire 0,69 al conduttore principale;

lire 0,59 al conduttore o al frenatore ».

e) l'articolo 52, che prevede l'indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza, e perciò deve considerarsi in armonia col precedente articolo 45, con la differenza che quello riguarda il personale di condotta dei treni e questo il personale di scorta. Detto articolo ha anche carattere di rimborso delle maggiori spese sostenute dal personale che presta servizio fuori della sua abituale residenza.

Perciò, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza, oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

lire 42,65 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo;

lire 38,40 al conduttore principale;

lire 34,15 al conduttore e al frenatore ».

Infine è stato riconosciuto doveroso e giusto concedere uno speciale premio giornaliero a quegli agenti che, nell'adempimento del proprio dovere a contatto di sostanze venefiche, sono esposti a contrarre mali irritanti le mucose o a subire forme di intossicazioni.

Nelle disposizioni sulle competenze accessorie è stato, pertanto, inserito un nuovo articolo, che prende il numero 61 ed è del tenore seguente:

« Agli agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori il cui espletamento richiede la manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le sostanze stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.

Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, determina quali siano i lavori da considerare nocivi ai sensi del precedente comma ».

Le disposizioni che ci accingiamo ad approvare avranno decorrenza dal 1º gennaio

o 1º luglio 1953, come è precisato nel disegno di legge.

Alla spesa complessiva di lire 1.215.422.000 si farà fronte con gli stanziamenti indicati negli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame e con la riduzione dello stanziamento di cui è parola nel successivo articolo 4.

Il disegno di legge di cui ci occupiamo fu approvato nella seduta del 23 giugno 1954 dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e ha il parere favorevole della Commissione Finanze e Tesoro della Camera.

Pertanto, invito la Commissione a dare il suo voto favorevole, soprattutto per evidenti ragioni di giustizia sociale: daremo così un'altra testimonianza della nostra considerazione ad una categoria di persone, che ha acquistato tante benemerienze specie nel periodo della ricostruzione ferroviaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO SANTO. Mi associo all'invito, rivolto dal Presidente, di approvare rapidamente il disegno di legge, considerando che i ferrovieri lo attendono da oltre un anno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non vi sono osservazioni nè emendamenti, metto in votazione gli articoli.

ART. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435, con la legge 1º dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954, n. 33, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B, e C alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni previste nell'allegato A hanno effetto dal 1º luglio 1953.

Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato A

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni previste nell'allegato B hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Alla spesa di lire 1.090.422.000 relativa al periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato B, si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3 e 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'allegato C hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 55.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato C si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ALLEGATO A.

CAPO VIII.

Articolo 44. — *Premio di percorrenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista ed all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte od alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o reale per le manovre) di percorso, il premio di lire 2,07 e di lire 1,70, rispettivamente ».

ALLEGATO B.

CAPO VIII.

Articolo 45. — *Compenso per assenza dalla residenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui l'articolo 43 ».

Articolo 46. — *Premio di economia.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuto macchinisti ».

CAPO IX

Articolo 51. — *Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

- lire 0,85 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo;
- lire 0,69 al conduttore principale;
- lire 0,59 al conduttore o al frenatore ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

Articolo 52. — *Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza.*

I quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

lire 42,65 al conduttore capo di 1^a classe e al conduttore capo;

lire 38,40 al conduttore principale;

lire 34,15 al conduttore e al frenatore ».

ALLEGATO C.

CAPO XI.

È inserito il seguente articolo:

Articolo 61 — *Compenso a favore degli agenti addetti a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.*

« Agli agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori il cui espletamento richiede la manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le sostanze stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.

Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, determina quali siano i lavori da considerare nocivi ai sensi del precedente comma ».

Pongo in votazione gli allegati.

(Sono approvati).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate. ».

Riferirò io stesso su questo disegno di legge

La VII Commissione del Senato della Repubblica, nella seduta del 7 luglio 1954, approvò questo disegno di legge — presentato dal Ministro dei trasporti — con il quale si stabiliscono i benefici da concedere agli agenti ferroviari della carriera d'ordine, provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.

Tale disegno di legge ha la sua giustificazione nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (stato giuridico degli impiegati civili dello Stato) e propriamente nell'articolo 23, che prevede un'abbreviazione dei termini per la promozione a determinati gradi.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato aveva ritenuto, in virtù del suo particolare ordinamento, che le disposizioni suddette non dovessero applicarsi ai sottufficiali divenuti agenti ferroviari. Se non che ha riconosciuto che anche il personale ferroviario ha il diritto di avvantaggiarsi della citata abbreviazione dei termini e, pertanto, predispose il disegno di legge in esame, che consta di due articoli.

Con il primo articolo si stabilisce che il termine di anzianità per la promozione al grado IX ferroviario di gruppo C (previsto nell'allegato G del Regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni) è ridotto di anni due a favore degli agenti di grado X, purché essi provengano dai sottufficiali delle Forze armate e siano nominati in virtù dei diritti loro concessi dalle vigenti norme di legge.

Con il secondo articolo vengono riconosciuti ai sottufficiali delle Forze armate, passati nel personale ferroviario, i benefici nella progressione dello stipendio previsti dall'articolo 20 del regio decreto 20 ottobre 1919, n. 1971.

Propongo, perciò, alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione, sul quale anche la Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha espresso parere favorevole.

Nell'estendere a favore dei sottufficiali, passati nell'Amministrazione ferroviaria, i be-

nefici — previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal regio decreto 2 maggio 1940, n. 367 — compiremo opera di giustizia, che sarà molto apprezzata dalla categoria interessata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIADEI. Siamo favorevoli al disegno di legge. Del resto, mi pare che esista già un provvedimento del Governo, che prevedeva questi benefici di carriera per i ferrovieri estendendoli anche in favore di coloro che sarebbero stati assunti nel futuro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il termine di anzianità per la promozione al grado IX ferroviario di gruppo C di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto di due anni a favore degli agenti di grado X provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

(È approvato).

ART. 2.

Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianità per la promozione al grado IX è ridotto di due anni.

(È approvato).

ART. 3.

Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sulle concessioni dei servizi telefonici.

MANCINI. Prima che si passi alla votazione a scrutinio segreto, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Ministro; per conoscere, cioè, l'intendimento del Governo in merito al problema della scadenza delle concessioni telefoniche.

Per il momento, io non entro nel merito, perchè in tutte le discussioni svoltesi davanti alle due Camere è stato sempre detto che, per quanto riguarda il problema che c'interessa, la relazione predisposta dalla Commissione tecnica all'uopo nominata, sarebbe stata accompagnata dal parere del Governo. Ora, la relazione è stata presentata; io vorrei che, almeno per la parte che c'interessa, fosse stampata e distribuita quanto meno ai componenti della Commissione. Però, perchè la relazione abbia veramente un suo valore, essa dovrebbe essere accompagnata dal parere del Ministro. E il signor Ministro dovrebbe dirci se egli intende o meno fare accompagnare detta relazione dal suo parere. Perchè, diversamente, ognuno di noi avrà tale possibilità ricorrendo ai mezzi normali di cui ogni deputato può valersi.

Vorrei aggiungere che, se è vero che il Ministro ha mantenuto l'impegno, che aveva assunto davanti al Parlamento, di presentare entro tre mesi dalla data della discussione, i risultati della Commissione, è altrettanto vero che la data del 31 dicembre 1954 si avvicina e noi dovremmo essere in grado di conoscere almeno il pensiero del Ministro, tanto più che in questi giorni ha avuto nuovo sviluppo una certa campagna di stampa che tende alla proroga delle concessioni.

PRESIDENTE. Desidero dare atto anzitutto che il Ministro ha mantenuto l'impegno assunto davanti al Parlamento, provvedendo a depositare i risultati della relazione nel termine da noi stabilito.

In secondo luogo, debbo precisare che non è esatto che il Ministro abbia preso l'impegno di esprimere il suo parere. L'ordine del giorno approvato stabiliva un termine entro il quale il Ministro avrebbe dovuto comunicare alla Camera i risultati della Commissione di studio e d'indagine, riflettenti le concessioni telefoniche.

Nel merito, ritengo che noi dovremmo fissare una seduta unica ed esclusiva per questo scopo; questo lo potremo fare dopo le vacanze. Inviteremo il Ministro a tale seduta e sentiremo dalla sua viva voce quale è l'orientamento del Governo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

La rinnovazione o meno delle concessioni telefoniche — a mio parere — è però un atto amministrativo che rientra nelle facoltà del potere esecutivo.

Infine, io mi renderò interprete presso il Presidente della Camera dei sentimenti e dei voti — espressi dall'onorevole Mancini e che sono condivisi da tutti i componenti della Commissione — perchè sia stampata quella parte della relazione che è necessario sia portata a conoscenza dei membri di questa Commissione medesima.

CASSIANI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. A me pare che questa sia la realtà logica ed innegabile dei fatti. Il Governo intende esaurito il suo impegno di fronte al Parlamento con la presentazione della relazione redatta dalla Commissione tecnica, anche perchè soltanto al Governo spetta il potere della iniziativa e della esecuzione negli atti amministrativi. Il Parlamento, nella sovranità delle sue iniziative, può trarre dallo studio della relazione le conseguenze che ritiene più opportune.

MANCINI. Prendo atto, con insoddisfazione, delle dichiarazioni del Governo, specie dopo l'affermazione del Presidente, secondo cui sarebbe in facoltà del potere esecutivo prorogare o meno le concessioni telefoniche. Ciò è contrario alle discussioni svoltesi in Parlamento e allo stesso ordine del giorno, il quale era contrario alla concessione di una proroga senza che il Parlamento avesse espresso in merito il proprio parere.

PRESIDENTE. Desidero precisare il mio pensiero, perchè noi siamo d'accordo sui principi generali e non vorrei che si creasse un contrasto che non esiste.

Io ho detto che il Ministro ha il dovere di sentire il parere della nostra Commissione: si fisserà, pertanto, una seduta per trattare l'argomento che ci interessa.

Ho soggiunto che, per far ciò, pregherò il Presidente della Camera perchè faccia stampare l'ultima parte della relazione.

Ho soggiunto ancora che la decisione circa la rinnovazione o meno delle concessioni telefoniche la prende il Potere esecutivo. Noi possiamo illuminare il Potere esecutivo, manifestargli il nostro voto — e il Potere esecutivo ne terrà conto — ma la decisione, come è stabilito nell'ordinamento legislativo dello Stato è di competenza del Potere esecutivo.

Ritengo che tutti potremo essere di accordo su tali principi poi che sono conformi alle leggi fondamentali, nelle quali sono de-

terminate le competenze e le relative responsabilità dei Ministri.

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione ». (590).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche ». (1018).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate. (1026).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954

Hanno preso parte alla votazione:

Bacelli, Bensi, Bima, Bogoni, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colognatti, D'Amore, De Biagi, Ducci, Ferrari Pierino Luigi, Ferrari Riccardo, Ferrario Celestino, Gatto, Graziadei, Jervolino Angelo Raffaele, Lombari Pietro, Mancini, Maniera, Mazza, Menotti, Murdaca, Petrucci, Pintus, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Troisi, Viola, Zamponi.

Sono in congedo:

Angelini Armando, Borsellino, Farinet.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI